



COMUNE DI GIUGGIANELLO

(Provincia di Lecce)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 11-08-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di agosto alle ore 11:40, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<i>Benegiamo Luca</i>	<i>P</i>	<i>Pesino Gianfranco</i>	<i>P</i>
<i>Perfetto Marco</i>	<i>P</i>	<i>De Mitri Sara</i>	<i>P</i>
<i>Gigante Serena</i>	<i>P</i>	<i>Benegiamo Lucia</i>	<i>P</i>
<i>Gigante Alberto</i>	<i>P</i>	<i>Conte Cristian</i>	<i>P</i>
<i>Conte Pasquale</i>	<i>P</i>	<i>Schito Caterina</i>	<i>P</i>
<i>Vergari Giuseppe</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune Fina Dott.ssa Maria Daniela.

Il Sig. Benegiamo Luca SINDACO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Giuggianello, li 07-07-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to De Donno Maria Grazia**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Giuggianello, li 07-07-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to De Donno Maria Grazia**

Illustra il Sindaco, il quale spiega che è intenzione dell'Amministrazione comunale confermare le aliquote IMU applicate negli anni precedenti, anche in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versano talune famiglie maggiormente colpite dalla crisi.

Fa presente che con nota prot. 3607/2020 il Responsabile dell'U.O. Economico-finanziaria ha evidenziato l'opportunità di apportare talune modifiche ed integrazioni alla proposta di deliberazione n. 6 del 07.07.2020, reresi necessarie a seguito dell'entrata in vigore della Legge 17 Luglio 2020, n. 77.

Precisa che detta proposta di emendamento (all. A) è corredata del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti (prot. n. 3821/2020).

Messo ai voti, l'emendamento di cui all'allegato "A" viene approvato con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti.

Ascoltato l'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO, inoltre, che:

- l' articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), demandando la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) alle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;
- ad opera del su richiamato disposto normativo è stata, pertanto, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU, la quale ha assorbito la previgente disciplina relativa alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili) istituita dalla legge n. 147/2013;
- il comma 780 della legge n. 160/2019 ha, altresì, disposto l'abrogazione dell'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresi i terreni agricoli, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi del comma 741 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ai sensi del successivo comma 742 il Comune è soggetto attivo di imposta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- i soggetti passivi di imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; è, altresì, soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; il concessionario con riferimento alle aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili, determinato ai sensi dell'art. 1, commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. **L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (*comma 748*). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (*comma 749*). La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.;
2. **L'ALiquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può solo ridurla fino all'azzeramento (*comma 750*);
3. **L'ALiquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (a condizione che non siano locati), dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (ad eccezione dei D/10)**, l'aliqota di base è pari allo 0,86 per cento e l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentare sino all'1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento (*comma 754*);
4. **Fino all'anno 2021, l'aliqota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. L'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (*comma 751*);

5. **L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI** è pari allo 0,76 per cento e l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (*comma 752*);
6. **Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (*comma 753*);
7. **Per gli IMMOBILI NON ESENTATI AI SENSI DEI COMMI DA 10 A 26 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 208/2015**, l'ente con espressa deliberazione del consiglio comunale può aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 della legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015; i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (*comma 755*);

RILEVATO, che:

- l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 alle quali trova applicazione l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della legge n. 160/2019), classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (comma 741, lettera b));
- sono altresì considerate abitazioni principali (comma 741, lettera c) punti da 1) a 5)):
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale addetto alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (comma 741, lettera c) punto 6));
- la base imponibile è ridotta al 50 per cento nei seguenti casi (comma 747):
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge superstite in presenza di figli minori;

- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento (comma 760);
- sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (comma 758):
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2011, n. 448;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili di cui al comma 759 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare dell'Ente consentendo ai Comuni di:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni normative illustrate, le aliquote IMU applicabili per l'anno 2020 sono le seguenti:

Fattispecie impositiva	ALIQUOTE		
	base	minima	massima
abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
beni merce (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici)	0,10%	0,00%	0,25%
terreni agricoli	0,76%	0,00%	1,06%
fabbricati gruppo D (escluso D/10)	0,86%	0,76%	1,06%
altri immobili	0,86%	0,00%	1,06%

DATO ATTO che negli anni precedenti non è stata approvata la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione C.C. n 6 dell'11.08.2020 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU" conforme alla disciplina introdotta dall'Art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO, pertanto, opportuno introdurre le seguenti misure di aliquote IMU per l'anno 2020:

- confermare l'aliquota di base prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura dello 0,5% con detrazione pari ad € 200,00;
- azzerare l'aliquota di base prevista per i fabbricati rurali strumentali;
- confermare l'aliquota di base prevista per gli immobili costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici nella misura dello 0,1%;
- confermare l'aliquota base prevista per i fabbricati accatastati nella categoria D (escluso D/10) nella misura del 0,86 per cento, dando atto che la quota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- ridurre l'aliquota di base prevista per le aree fabbricabili nella misura dello 0,76 per cento;

RITENUTO, altresì, conformemente alle previsioni regolamentari, di:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in presenza di più unità immobiliari l'agevolazione troverà applicazione per una sola unità immobiliare; qualora l'immobile risulti accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 troverà applicazione l'aliquota agevolata deliberata dal comune per tale fattispecie e la detrazione di € 200,00;

- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile ad uso abitativo adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il medesimo beneficio è riconosciuto alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato ed adibito ad abitazione principale dal comodatario, nel limite di un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), fino ad un massimo di tre pertinenze. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente attesta il possesso dei succitati requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

DATO ATTO, altresì, che i terreni agricoli sono esenti da IMU, in quanto il comune di Giuggianello ricade nei territori montani o di collina delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui all'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;

RICHIAMATO l'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, con il quale è stata disposta l'esenzione dal versamento della prima rata IMU con riferimento agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali, immobili accatastati in categoria D/2 (Alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché degli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, prevedendo a ristoro del minor gettito derivante l'erogazione di un contributo statale, da ripartirsi con successivo decreto

RICHIAMATI:

- il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 con il quale è stata introdotta per i comuni la possibilità per l'anno 2020 di approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 che ha disposto l'abrogazione del su richiamato comma 779, riallineando pertanto il termine per l'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU al termine di approvazione al bilancio di previsione, di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 160/2019;
- il comma 757 ai sensi del quale anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante della delibera stessa, che priva del suddetto prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti;
- il comma 767 ai sensi del quale le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendo il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del Regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto previsto dal comma 756 – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, sicché si ritiene che la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU debba avvenire mediante il semplice inserimento del testo della stessa nell'apposito Portale del Federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione delle aliquote IMU e del regolamento entro il 28 ottobre, troveranno applicazione le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione entro il 16 novembre 2020 comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura base;

VISTI, inoltre:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.02.2020, è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 748 – 754, della Legge n. 160/2019, la modifica delle aliquote IMU è riservata alla competenza del consiglio comunale;

RITENUTO necessario acquisire il parere dell'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di stabilire, per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni IMU così come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI CLASSIFICATA IN CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,86%	200,00 EURO
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,00%	-
BENI MERCE (FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALLE IMPRESE COSTRUTTRICI)	0,10%	-
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSO D/10)	0,86%	-
ALTRI FABBRICATI	0,86%	-
AREE FABBRICABILI	0,76%	-

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; in presenza di più unità immobiliari l'agevolazione troverà applicazione per una sola unità immobiliare; la medesima agevolazione troverà applicazione anche per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
4. di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2020 sono esenti dal versamento della prima rata IMU, tra gli altri, gli immobili accatastati in categoria D/2 (Alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

6. di dare atto che le predette aliquote e detrazioni trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2020;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 16 novembre 2020, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2020;
8. di disporre ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito con successiva analoga votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Benegiamo Luca

Il Segretario Comunale
F.to Fina Dott.ssa Maria Daniela

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On-line del Comune il 10-09-2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 331

Giuggianello, li 10-09-2020

Il Segretario Comunale
F.to Fina Dott.ssa Maria Daniela

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. _____ del _____

- Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).
-

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Giuggianello, li 11-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to Fina Dott.ssa Maria Daniela

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Giuggianello, li 10-09-2020

Il Segretario Comunale
Fina Dott.ssa Maria Daniela